

In una circolare del 16 luglio l'Assessora della Regione Piemonte alla Salute, Eleonora Artesio, scrive ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali:

.... Il 2 luglio il Senato ha approvato con voto di fiducia il disegno di legge 733-B sulla "sicurezza" che diventerà esecutivo solo dopo eventuale promulgazione e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con la presente intendo segnalare alle SS.LL. quanto segue:

1. il divieto di segnalazione contenuto nella norma del D.Lgs 286/98 - art.35, comma 5 (che così recita "5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano") non è stato abrogato; permane quindi il divieto di segnalazione.
2. Nonostante la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, il personale sanitario (medici, professionali, amministrativi e tecnici), pur rivestendo le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dagli artt. 361 e 362 c.p. proprio in ragione del divieto di segnalazione di cui all'art. 35, co 5. D.Lgs 286/98. Infatti, poiché sia il nuovo reato di "presenza non autorizzata in Italia" che la disposizione che impone il divieto di segnalazione sono contenute nello stesso T.U. 286/98, non v'è dubbio che il nuovo reato non possa considerarsi norma successiva incompatibile con il divieto di segnalazione al punto da abrogarlo implicitamente: se così fosse stato, il legislatore avrebbe abrogato il divieto di segnalazione, il che non è avvenuto. La disposizione di cui all'art. 35, co 5 citata, pertanto si configura come una vera e propria eccezione all'obbligo di denuncia generalmente previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio dalle disposizioni del codice penale sopra citate.

La prescrizione qui riportata deriva dalla constatazione che la modifica introdotta dall'art. 22, lett.g) all'art. 6 comma 2 del T.U. sull'immigrazione, non prevede comunque l'esibizione obbligatoria dei documenti inerenti il soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art.35

Tale prescrizione vale ovviamente per tutto il personale (medico, professionale, amministrativo, tecnico) coinvolto nella presa in carico della persona straniera richiedente prestazioni sanitarie, ivi compresi i mediatori interculturali.

Viene fatto salvo così il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione Italiana, in base al quale la salute è un diritto pieno e incondizionato dell'individuo e di quanto prescritto dal Nuovo Codice Deontologico dei Medici Italiani (2006) evitando gravi rischi per la salute degli STP, ma anche a vantaggio della salute collettiva.

Con la preghiera di assicurare **la più ampia diffusione della presente** agli interessati, è gradito porgere cordiali saluti.

Eleonora Artesio